UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento

Protocollo n. 14804 **del 24/11/2026**

Fascicolo 3.6\2026\1

Le procedure vigenti in materia di Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.

PREMESSA

Con la presente, per opportuna informativa, si forniscono indicazioni in merito alla tutela riservata a coloro i quali segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Amministrazioni pubbliche o Enti privati, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato di appartenenza, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2023 e della contestuale abrogazione dell'art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6 commi 2-ter e 2-quater D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 3 L. n. 179/2017, tenuto conto, altresì, delle Linee Guida pubblicate con Delibera ANAC n. 311/2023 e della Delibera ANAC n. 478/2025. Tale tutela è rivolta non solo ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ai dipendenti degli Enti pubblici economici come nel caso dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, ma altresì ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività a favore delle predette amministrazioni o enti, ai volontari e tirocinanti anche non retribuiti, ai lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere. Rientra nel concetto di rapporto di lavoro anche l'ipotesi in cui un dipendente di un'Amministrazione presti servizio presso un'altra P.A. in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe. In tali casi la segnalazione va inoltrata al RPCT dell'Amministrazione alla quale si riferiscono i fatti, ovvero agli ulteriori canali previsti dalla normativa, in presenza di determinati requisiti esplicitati nel presente documento. Il D.Lgs. n. 24/2023 garantisce, inoltre, in aggiunta al segnalante, un sistema di protezione anche nei confronti del cosiddetto facilitatore (ovvero persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado), della persona coinvolta (tra cui i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavora nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che ha con detta persona un rapporto abituale e corrente) e delle persone menzionate nella segnalazione.

ANAC, nell'esercizio del proprio potere regolatorio, è direttamente investita del compito di adottare apposite Linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in questione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali[1]. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 24/2023, fermo restando ogni diverso profilo di responsabilità, ANAC è anche titolare di un autonomo potere sanzionatorio nei seguenti casi:

- mancata gestione delle segnalazioni di illeciti ricevute nonché dello svolgimento di attività di verifica e analisi delle stesse;

[1] I dati devono inoltre essere "trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza" degli stessi "compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali" nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

- assenza dei canali di segnalazione ovvero assenza o non conformità di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 24/2023;
- adozione di misure discriminatorie o ritorsioni nei confronti del segnalante e altri soggetti tutelati;
- adozione di condotte volte ad ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione di illeciti ovvero la segnalazione esterna;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- acquisizione di notizie relative all'accertamento della responsabilità civile, anche con sentenza di primo grado, del whistleblower per diffamazione o calunnia con dolo o colpa grave, fattispecie di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 24/2023.

Le *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*", approvate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, risultano suddivise in quattro parti:

- Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo: vengono individuati sia i soggetti (pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, che i soggetti beneficiari del regime di tutela, fornendo anche indicazioni sulle caratteristiche e sull'oggetto della segnalazione, sulle modalità e i tempi di tutela, nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa;
- Canale esterno e ruolo di ANAC nella gestione della segnalazione: vengono declinati i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via informatizzata e viene chiarito il ruolo centrale svolto dal RPCT fornendo anche indicazioni operative sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni;
- Disciplina sanzionatoria: viene dato conto delle procedure seguite da ANAC, alla quale è attribuito, come anticipato, uno specifico potere sanzionatorio;
- Regime transitorio: consente l'adeguamento alla nuova normativa, con l'indicazione dei termini di efficacia delle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs. n. 24/2023 nell'individuare l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla tutela del soggetto che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato di appartenenza, ne amplia la platea includendovi espressamente non soltanto i lavoratori dipendenti, operanti nei contesti lavorativi pubblici e privati di cui all'art.1 del Decreto, ma anche i collaboratori, i liberi professionisti e consulenti esterni, gli azionisti, coloro che fanno parte di organi di rappresentanza, controllo o vigilanza, i tirocinanti e i lavoratori in prova (retribuiti e non). Obiettivo primario della legge è quello di fare in modo che il segnalante non subisca conseguenze e discriminazioni per essersi esposto nell'interesse pubblico.

Nell'individuare, invece, l'ambito oggettivo di applicazione, il Decreto disciplina:

- l'oggetto delle segnalazioni di condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- i canali (interno – attivato presso le amministrazioni pubbliche o enti privati tenuti all'applicazione della disciplina -, esterno – attivato presso ANAC -, divulgazione pubblica ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria/contabile) e le modalità (forma scritta o orale) di segnalazione;

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento

- le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'amministrazione o dall'ente nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione, da indirizzare esclusivamente all'ANAC.

DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Come previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni di condotte illecite, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, possono essere inviate dal whistleblower, in presenza dei requisiti previsti dal Decreto:

- al canale interno dell'amministrazione di appartenenza - ove si è verificata la presunta condotta illecita -, indirizzandola al RPCT mediante piattaforma informatica ovvero apposite modalità scritte e orali, disciplinate, nel caso dell'Ufficio d'Ambito, nel presente atto organizzativo all'interno della sezione "Procedura della segnalazione";

- al canale esterno attivato presso ANAC: tale segnalazione può essere effettuata mediante i canali indicati sul portale istituzionale: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing esclusivamente qualora si verifichi una delle seguenti casistiche, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 24/2023:
  - assenza o non conformità del canale di segnalazione interno;
  - la violazione oggetto di segnalazione può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  - laddove il whistleblower abbia già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
  - laddove il whistleblower abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, non sarebbe data alla stessa efficace seguito;
  - laddove il whistleblower abbia fondati motivi di ritenere che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione.

- mediante divulgazione pubblica, ovvero attraverso la comunicazione pubblica delle informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ha carattere residuale ed eccezionale e non esclude le tutele del whistleblowing, solo ed esclusivamente se, come disciplinato dall'art. 15 del D.Lgs. 24/2023, la persona segnalante ha:
  - previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna, cui non è stato dato riscontro nei termini previsti;
  - fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  - fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa essere inefficace o comportare ritorsioni.

- «all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile» alla quale il segnalante può valutare di inoltrare una denuncia. La disciplina del whistleblowing non sostituisce il ricorso all'autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti.

Nel caso in cui la segnalazione interna pervenga ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'Amministrazione o Ente (quale, ad esempio, nelle amministrazioni pubbliche, un superiore gerarchico, altro dirigente - ove presente - o un funzionario, in luogo del RPCT), laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata "whistleblowing" e va trasmessa,

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento

entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile, la segnalazione è considerata "ordinaria".

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono riguardare violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente. Tali violazioni possono essere già state commesse o anche solo potenziali (quando si hanno elementi concreti per ritenere che saranno commesse) e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 24/2023, consistono in:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, tra cui le fattispecie riconducibili all'elemento oggettivo dell'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ovvero tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico;

- condotte illecite rilevanti ai sensi della L.190/2012, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti ovvero tutte le situazioni in cui si rilevi la violazione, o comunque il mancato rispetto delle disposizioni del PTPCT oppure del Codice di comportamento vigenti.

Non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi, ma solo che ne sia ragionevolmente convinto e abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate, siano vere e rientrino nell'ambito della normativa. La tutela non si applica alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio".

La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere fatta per la salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione: la combinazione tra questi due requisiti è obbligatoria al fine di rafforzare i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione e la valutazione sulla sussistenza di tale interesse spetta a chi gestisce la segnalazione (RPCT dell'Amministrazione o Ente, ANAC).

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento

Ai sensi dell'art. 1 comma 2, del D.Lgs n. 24/2023 non possono essere segnalate, mediante il ricorso all'istituto del whistleblowing, le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività, nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

Le disposizioni previste non si applicano, inoltre: *"b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto; c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea"* .

Le segnalazioni anonime (ovvero dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante), ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti interni. All'esito di un esame preliminare, verranno dunque eventualmente restituite al protocollo o trasferite all'Ufficio competente. Le segnalazioni anonime che pervengano fuori piattaforma -in presenza di elementi contenutistici tali da consentirne la trattazione – verranno registrate e trattate attraverso la piattaforma informatica già in uso, rendendo poi possibile rintracciarle nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC, successivamente, di aver subito misure ritorsive in conseguenza della denuncia.

Il D.Lgs. n. 24/2023 non include tali segnalazioni nel proprio campo di applicazione. La ratio è quella di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell'identità, al segnalante che faccia emergere condotte e fatti illeciti.

Ai sensi del Decreto, la commissione di atti ritorsivi presuntivamente subiti in conseguenza della segnalazione del fatto illecito va denunciata esclusivamente ad ANAC che effettuerà gli accertamenti del caso, irrogando la sanzione amministrativa prevista dalla legge al responsabile, qualora si ritenga fondata la segnalazione.

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

1. INVIO DELLA SEGNALAZIONE

L'Ufficio d'Ambito, nel recepire gli aggiornamenti normativi apportati dal D.Lgs. n. 24/2023 e le Linee Guida ANAC, ha istituito i seguenti canali interni di trasmissione delle segnalazioni in materia di whistleblowing:

a) Canale digitale: piattaforma informatica promossa da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. e rintracciabile all'indirizzo https://atomilano.whistleblowing.it/#/, da utilizzare in via preferenziale e prioritaria in quanto, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, consente di garantire la riservatezza del segnalante, del facilitatore, del soggetto coinvolto o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Una volta effettuata la segnalazione mediante l'accesso alla suddetta piattaforma e la compilazione

di un modulo online, viene rilasciato un codice che permette al segnalante di verificare lo stato della pratica, riscontrando eventuali richieste di chiarimenti, anche inviando documenti o informazioni utili, nonché di conoscere l'esito della segnalazione. Qualora la segnalazione sia troppo generica e non consenta gli accertamenti del caso, ove il segnalante non risponda alla richiesta di chiarimenti entro 20 giorni, la stessa viene archiviata. La piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell'identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza. L'Ufficio d'Ambito, in funzione anticorruzione, intende fornire uno strumento operativo di presidio dell'etica e della legalità, per conseguire un miglioramento della propria organizzazione e dei rapporti tra questa e l'utenza.

b) Canali tradizionali previsti, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023, al fine di agevolare il segnalante impossibilitato ad utilizzare la piattaforma informatica, a cui fare ricorso in extrema ratio in quanto strumenti non adeguati a garantire pienamente la riservatezza, quale, ad esempio, il ricorso alla forma orale da parte della persona segnalante che può richiedere un appuntamento alla Segreteria di Direzione con il RPCT, nella persona del Direttore Generale, senza specificare la natura dell'incontro. Tale incontro dovrà essere fissato entro un termine ragionevole, in un luogo e una fascia oraria tali da garantire la riservatezza dei contenuti della segnalazione e dell'identità del segnalante. Le segnalazioni orali, oggetto di successiva verbalizzazione e sottoscrizione, avranno una durata consona ad un'esaustiva esposizione dei fatti illeciti. Tale procedura sarà soggetta a successivi aggiornamenti sulla base delle eventuali evoluzioni normative in materia.

In considerazione delle ridotte dimensioni dell'Ufficio d'Ambito e della presenza di un'unica figura dirigenziale, quella del Direttore Generale coincidente con l'RPCT, è necessario prendere in considerazione l'eventualità di situazioni di conflitto di interesse del medesimo.
In tale prospettiva sul sito istituzionale, nella sezione "Segnalazione illeciti corruttivi", è presente una pagina in cui sono indicate due possibili modalità di segnalazione di un illecito:

- **canale interno**, indicato come preferibile. Il Segnalante viene indirizzato nella pagina di accesso all'apposita piattaforma predisposta per ATO da *Transparency International Italia* e da *Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l.* (si veda il succitato punto a);
- **canale esterno**, segnalazione all'ANAC. Il segnalante, prima di essere indirizzato sul sito dell'ANAC, viene preliminarmente informato che tale modalità di segnalazione deve essere utilizzata solo in caso di un sospetto conflitto di interesse o degli altri casi disciplinati dall'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023.

2. ANALISI DELLA SEGNALAZIONE

L'analisi della segnalazione ricevuta va compiuta caso per caso. Occorrerà analizzare:

- il contenuto del fatto segnalato che deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine dell'amministrazione;

- la portata degli interessi personali del segnalante tenendo conto che lamentele di carattere personale come contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi non possono generalmente essere considerate segnalazioni di whistleblowing, a meno che esse non siano collegate o

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento

collegabili alla violazione di regole procedimentali interne all'amministrazione, che siano sintomo di un malfunzionamento della stessa;

- che le condotte illecite segnalate riguardino situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro»; vi rientrano pertanto fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

Come già disciplinato dalla Delibera ANAC n. 469/2021, è necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata ed in particolare è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento

3. ATTIVITA' ISTRUTTORIA

Il RPCT o, in alternativa, il team istituito a suo supporto, nell'ambito dell'attività istruttoria condotta a seguito della ricezione delle segnalazioni:

a) riceve e prende in carico le segnalazioni, dando avviso di avvenuta ricezione alla persona segnalante entro 7 giorni dalla data del relativo ricevimento, salvo espressa dichiarazione formulata dalla persona segnalante di non voler ricevere detto avviso ovvero salvo il caso in cui si ritenga che lo stesso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
b) pone in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute", valutando la sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste;
c) valutata la fondatezza della segnalazione, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, mantenendo le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedendo a quest'ultima, se necessario, integrazioni sempre tramite il canale dedicato nelle piattaforme informatiche o anche in forma orale. Inoltre, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

4. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Il RPCT, o, in alternativa, il team istituito a suo supporto, dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, fornendo riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione interna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento.
Inoltre, informa la persona segnalante circa l'esito finale della segnalazione, comunicando, in base alla casistica rilevata:

- l'archiviazione predisposta o che intende predisporre, con adeguata motivazione, qualora, a seguito dell'attività svolta, ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione;

- l'eventuale trasmissione all'Autorità competente già effettuata o che si intende effettuare, ad esempio, laddove la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che non rientrano nell'ambito oggettivo di intervento dell'Ufficio d'Ambito. In tal caso viene disposta l'archiviazione per inammissibilità e manifesta incompetenza, trasmettendo poi la segnalazione all'autorità amministrativa, all'istituzione, all'organo o organismo dell'Unione Europea di volta in volta competente (ad esempio, nel caso in cui gli illeciti segnalati rilevino sotto il profilo penale o erariale, le segnalazioni vengono trasmesse direttamente alle Autorità giudiziarie competenti). A tal fine, il whistleblower è preventivamente avvisato, attraverso l'informativa presente nella piattaforma informatica o con un apposito comunicato per i segnalanti che non utilizzano la piattaforma, della possibile trasmissione all'Autorità competente della segnalazione ricevuta;

- le attività che si intendono intraprendere. Qualora, infatti, si ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, è opportuno ci si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze;

- la determinazione definitiva sul seguito della segnalazione risultante dall'istruttoria condotta.

Per la valutazione dei suddetti requisiti, in assenza dei quali viene dichiarata l'inammissibilità e disposta l'archiviazione della segnalazione, il RPCT può utilizzare gli stessi criteri utilizzati dall'Autorità, e cioè:

a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 24/2023;
b) manifesta mancanza di interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione;
c) manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;
d) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
e) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità;
f) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione
dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente o comunque tale da rendere incomprensibile il contenuto stesso della segnalazione;
g) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
h) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illecit.

Si precisa che, nei casi di cui alle lett. d) e h), il RPCT, appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il canale dedicato, o anche in forma orale ove il segnalante acconsenta.

Nel caso in cui sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Il soggetto che riceve le segnalazioni è responsabile dei dati in esse contenuti e del loro trattamento.

Non spetta in nessun caso al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione.

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento

I passaggi procedurali sopra descritti possono essere schematizzati come di seguito:

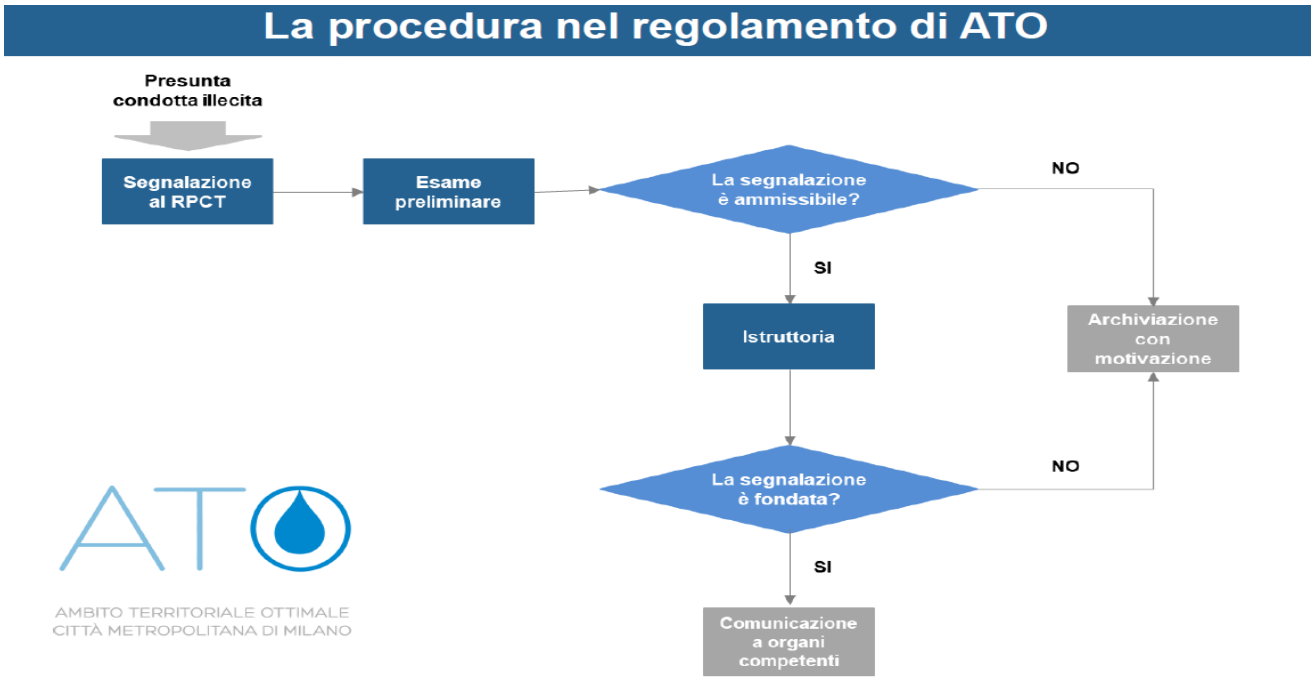

GARANZIE PER IL SEGNALANTE E GLI ULTERIORI SOGGETTI TUTELATI

Il D.Lgs. n. 24/2023 garantisce un sistema di tutele non solo nei confronti di colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, ma anche nei confronti di soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, tra cui il facilitatore, il soggetto coinvolto e le persone menzionate nella segnalazione.

I presupposti perché al segnalante e agli ulteriori soggetti tutelati possano essere accordate tali tutele sono i seguenti:

- la segnalazione deve avere ad oggetto "condotte illecite";
- le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate devono essere veritiere ovvero, in alternativa, è necessario essere ragionevolmente certi che lo siano;
- il segnalante deve essere venuto a conoscenza di tali condotte illecite "in ragione del proprio rapporto di lavoro";
- la segnalazione deve essere effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione";
- la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno dei canali previsti dal D.Lgs. n. 24/2023, secondo le modalità normate dal decreto.

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento

In assenza di tali condizioni generali, la tutela non potrà essere garantita né al segnalante né agli ulteriori soggetti tutelati nel caso in cui subiscano direttamente o indirettamente ritorsioni.

Il sistema di protezione che il D.Lgs. n. 24/2023 riconosce al whistleblower ovvero agli ulteriori soggetti tutelati si compone dei seguenti tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, delle persone menzionate nella segnalazione e della segnalazione;

- la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata;

- le limitazioni della responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni ex. art. 20 del D.Lgs. n. 24/2023. Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono le due condizioni seguenti, che devono entrambe sussistere per escludere la responsabilità:
  1. al momento della rivelazione o diffusione vi devono essere fondati motivi - non in base a semplici illazioni - per ritenere che le informazioni siano necessarie per far emergere la violazione e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
  2. la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni.

- misure di sostegno al segnalante fornite da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;

- divieto di rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela previsti.

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento

LA RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE, DEGLI ULTERIORI SOGGETTI TUTELATI E LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE SEGNALAZIONI

Il D. Lgs. n. 24/2023 impone all'amministrazione che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, del soggetto coinvolto, delle persone menzionate nella segnalazione e della segnalazione, con l'obiettivo di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive. La garanzia di riservatezza è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante e gli altri soggetti la cui identità in base al D.Lgs. 24/2023 deve rimanere riservata, ma anche tutti gli altri elementi della segnalazione e la documentazione ad essa allegata che, pertanto, saranno esclusi dall'accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.

La gestione informatizzata delle segnalazioni attraverso la piattaforma promossa da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., in uso presso l'Ufficio d'Ambito,

garantisce ulteriormente, sul piano operativo, la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La procedura per la ricezione e trattazione informatica delle segnalazioni è stata sottoposta – anche in considerazione delle Linee Guida di cui alla deliberazione ANAC n. 469/2021 – alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, in relazione al contesto operativo interno ed esterno, al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare rischi in materia di privacy.

L'Ufficio d'Ambito ha reso opportuna informativa circa l'adozione del sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni nella home page del proprio sito istituzionale in modo chiaro e visibile, invitando i dipendenti ad accedervi solo attraverso il link riportato nella Intranet aziendale. Si segnala altresì che poiché l'applicativo utilizzato è fornito da un soggetto terzo, si è provveduto a nominare lo stesso quale responsabile del trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016), al fine di offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate nonché assicurare il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza. Occorre a tal fine garantire punto di accesso alla piattaforma anche per i collaboratori esterni.

La conservazione delle segnalazioni avviene tramite l'utilizzo della succitata piattaforma informatica destinata al whistleblowing, con le misure di profilazione, accesso e gestione già in essere. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli artt. 5, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento UE 679/2016 e 3, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 51/2018.

Il rispetto dell'obbligo di riservatezza impone che le amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione delle segnalazioni garantiscano tale riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti e a prescindere dal canale e dalle modalità di segnalazione utilizzati, con la previsione di adeguate procedure. Ad esempio, nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante opportunamente informato circa le cautele utilizzate, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratti di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza.

L'Ufficio d'Ambito, in qualità di titolare del trattamento, provvederà pertanto, di volta in volta, ad autorizzare al trattamento dei dati personali tutti i dipendenti coinvolti, i quali riceveranno un'adeguata formazione professionale, anche sulle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, al fine di trattare le segnalazioni.

Spetta comunque al titolare del trattamento, alla luce del principio di responsabilizzazione, individuare le misure di sicurezza idonee alla luce del rischio in concreto. Tra queste:

- effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, nonché, a seguito di ogni singola segnalazione, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio;

- fornire ex ante ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, soggetti interessati dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi ad esempio tramite sito web, piattaforma, informative

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento

brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto. Nella fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria non devono invece essere fornite informative ad hoc ai vari soggetti interessati diversi dal segnalante. Laddove, all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo va naturalmente resa un'informativa ad hoc;

- aggiornare il registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;

- garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali;

- garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. Analogamente a quanto già previsto dalla precedente normativa, il D.Lgs. n. 24/2023 precisa, infatti, fino a quale momento nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare debba essere garantita la riservatezza. Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante e previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità. Oltre al procedimento disciplinare, il decreto disciplina espressamente un ulteriore caso in cui per rivelare l'identità del segnalante devono concorrere la previa comunicazione scritta delle ragioni e il previo consenso espresso del segnalante, vale a dire nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento UE 679/2016 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento

LA TUTELA DEL SEGNALANTE E DEGLI ULTERIORI SOGGETTI

DA EVENTUALI MISURE RITORSIVE

L'art. 2, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 24/2023 prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*. Si tratta di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può anche non essersi verificata ed essere "solo tentata o minacciata". Nei casi di ritorsioni tentate o minacciate, il soggetto tutelato, nel comunicare ad ANAC la ritorsione subita, deve necessariamente fornire elementi da cui poter desumere il fumus sulla effettività della minaccia o del tentativo ritorsivo. È onere del soggetto che ha tentato la ritorsione o l'ha minacciata dimostrare che i fatti allegati dal segnalante sono estranei alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

La nuova disciplina fa riferimento unicamente alle ritorsioni, superando la suddivisione tra misure discriminatorie e ritorsioni presente nella L. n. 179/2017, e amplia notevolmente, seppure in modo non esaustivo, l'elencazione delle fattispecie che possano costituire ritorsioni. La tutela si estende anche ai casi che fanno seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea. La legge, ad esempio, prevede che il whistleblower non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Oltre a queste misure sufficientemente tipizzate, la norma rinvia a misure "organizzative" aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, che si configurano non solo in atti e provvedimenti ma anche in comportamenti od omissioni posti in essere dall'amministrazione nei confronti del segnalante, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque peggiorare la situazione lavorativa.

L'adozione di ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, deve essere comunicata esclusivamente ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica effettuata. A seguito dell'inversione della prova introdotta dal D.Lgs n. 24/2023, per evitare di essere sanzionato, l'ente/impresa dovrà dimostrare l'assenza di relazione tra la segnalazione della violazione e la presunta ritorsione. Tale tutela vale solo per il segnalante, mentre gli ulteriori soggetti tutelati dovranno fornire ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione effettuata e presunta ritorsione; una volta comunicate le presunte misure discriminatorie o ritorsive, ANAC ha il compito di accertare che le stesse siano conseguenti alla segnalazione di illeciti ed applicare una sanzione amministrativa pecuniaria in assenza di prove contrarie da parte dell'Amministrazione. La ritorsione non sussiste, ad esempio, allorquando la misura contestata dal segnalante, denunciante, o da chi ha effettuato una divulgazione pubblica, sia motivata da ragioni estranee alle stesse, ovvero laddove risulti che la presunta ritorsione sia stata adottata non solo nei confronti del whistleblower ma anche di altri soggetti che non hanno presentato segnalazioni, denunce o fatto divulgazioni pubbliche. Inoltre, l'intento ritorsivo potrebbe non sussistere anche nella circostanza in cui il presunto responsabile abbia tenuto il medesimo comportamento anche in epoca antecedente alla segnalazione.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, dall'Amministrazione pubblica o dall'Ente privato:

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento

- ne dichiara la nullità: l'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, producendo così un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare);

- reintegra il lavoratore in caso di licenziamento;

- applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Compete all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal decreto è subordinata ad alcune condizioni e requisiti, già descritte nella succitata sezione "Garanzie per il segnalante" del presente documento organizzativo aziendale.

La tutela dalle ritorsioni viene meno in caso di sentenza penale e civile, fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore: la protezione contro le ritorsioni non trova infatti applicazione – in analogia alla precedente disciplina - in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento di dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare, elemento innovativo rispetto alla vecchia disciplina.

Come sopra precisato, il legislatore ha previsto, un'inversione dell'onere probatorio stabilendo che laddove il whistleblower dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova si sposta sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione. È quest'ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che la ritorsione non è in alcun modo connessa alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica. Ciò vale nell'ambito dei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali. Anche in caso di domanda risarcitoria all'Autorità giudiziaria, la persona deve solo dimostrare di aver effettuato una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e di aver subito un danno. Salvo prova contraria, il danno si presume derivato dalla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica. Deve tuttavia precisarsi che, non tutti i soggetti a cui sono riconosciute tutele contro le ritorsioni possono beneficiare dell'inversione dell'onere della prova: il legislatore, infatti, ha escluso tale beneficio per alcuni specifici soggetti che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante, divulgatore pubblico, potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo con stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con chi segnala, colleghi di lavoro del medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con chi segnala, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo. Su tutti questi soggetti, qualora lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque l'onere probatorio.

RIVELAZIONE DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento

Rispetto alla precedente disciplina del whistleblowing, in cui erano già contenute cause di giustificazione tali da escludere la responsabilità del segnalante nei casi di rivelazione e diffusione di informazioni costituisce elemento di novità la circostanza per cui per le limitazioni di responsabilità rileva il profilo dell'accesso "lecito" alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni che esonera dalla responsabilità. È aspetto innovativo anche prevedere che la scriminante operi non solo con riguardo alla rivelazione e diffusione di informazioni ma anche rispetto a comportamenti atti od omissioni compiuti da chi segnala, denuncia o divulga pubblicamente, purché collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e necessari a rivelare la violazione.

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità anche civile, amministrativa, disciplinare, è oggi esclusa, come già avveniva in passato, nei casi di rivelazione di notizie coperte da obbligo di segreto. La formulazione utilizzata dal legislatore *"non è punibile l'ente o la persona […] che rilevi o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, comma 3"*, conferisce all'esclusione una portata molto ampia. Si tratta, in particolare, del segreto d'ufficio, professionale, dei segreti scientifici e industriali (artt. 326, 622, 623 c.p.), della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.), espressamente indicati nella precedente disciplina. Non vi rientrano gli obblighi di segretezza relativi alle informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico, alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 24/2023). Costituisce aspetto innovativo la circostanza che il discrimine operi anche nelle ipotesi di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali e quando le informazioni diffuse offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata. La norma effettua un bilanciamento tra l'esigenza di garantire la segretezza di cui alle citate disposizioni, da una parte, e la libertà del whistleblower di riferire circa i fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza, l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione, nonché la prevenzione e repressione delle malversazioni, dall'altra.

L'istituto del whistleblowing, per quanto possa essere collegato a ragioni personali, deve essere sempre funzionale al fine pubblico per cui è stato disciplinato ovvero la salvaguardia dell'integrità della pubblica amministrazione. Laddove venga meno questo fine e l'istituto sia utilizzato strumentalmente ed esclusivamente per il perseguimento di interessi personali, la violazione di obblighi di segreto non può essere più giustificata.

L'Ente o la persona tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione non costituisca "di per sé" un reato (art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 24/2023). Ciò vale, quindi, ove l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito. La scriminante può applicarsi, ad esempio, sia se la persona ha rivelato il contenuto di documenti cui ha lecitamente accesso sia nei casi in cui fa copie o rimuove dai locali dell'organizzazione presso cui lavora tali documenti; se accede ai messaggi di posta elettronica di un collega di lavoro con il suo consenso; se fotografa i locali dell'organizzazione o accede a luoghi a cui solitamente non ha accesso. Tuttavia, ove l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti in questione sia stato ottenuto commettendo un reato, come un accesso abusivo o un atto di pirateria informatica, l'esclusione della responsabilità non opera ma resta ferma la responsabilità penale, e ogni altra responsabilità anche civile, amministrativa e disciplinare. Spetta al giudice valutare la responsabilità della persona o dell'ente segnalante, denunciante, che ha effettuato la divulgazione pubblica alla luce di tutte le informazioni fattuali pertinenti e tenendo conto delle circostanze specifiche del caso.

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento

La scriminante opera con riguardo ai comportamenti, agli atti o alle omissioni poste in essere solo se collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e se sono strettamente necessari a rivelare la violazione. Affinché le responsabilità non vengano in rilievo, quindi, deve innanzitutto verificarsi una stretta connessione tra la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica con quanto compiuto o omesso. Inoltre, il compimento degli atti, comportamenti, omissioni deve essere strettamente necessario perché la violazione possa emergere. In assenza di queste condizioni la responsabilità deve ritenersi non esclusa e potrà essere valutata dal giudice, caso per caso, considerando tutte le informazioni fattuali disponibili e tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, comprese la necessità e la proporzionalità dell'atto o dell'omissione in relazione alla segnalazione, denuncia, o alla divulgazione.

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E IL TEAM DI SUPPORTO

Visti i numerosi e delicati compiti affidati dalla legge al RPCT - identificato nella persona del Direttore Generale - quale soggetto preposto alla ricezione e gestione delle segnalazioni, nonché l'ampiezza delle responsabilità a suo carico in caso di inadempimento, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano prevede che il team, all'uopo istituito dal Direttore Generale per l'aggiornamento della presente procedura e che risulta composto da n.4 dipendenti, lo coadiuvi nello svolgimento dell'attività istruttoria, nonché per operare le modifiche alla presente procedura.

Quanto sopra, anche al fine di gestire ipotesi eventuali di conflitto di interessi di uno dei componenti del team che non precluderebbe – stante l'obbligatoria astensione – la definizione dell'istruttoria dei procedimenti di segnalazione di illeciti.

Nell'ambito di tale team, il RPCT, in funzione delle segnalazioni ricevute, provvederà a nominare un istruttore che non sia in conflitto di interessi con la casistica esposta, mediante la formalizzazione di apposito e confidenziale conferimento di delega.

Nel caso di assenza prolungata dell'RPCT, qualora trascorso un periodo di 90 giorni il RPCT non rientrasse in servizio, si genererebbe una *vacatio* del ruolo per cui l'organo di indirizzo dovrà repentinamente informare la Città Metropolitana di Milano affinché la stessa possa nominare un dirigente, in seno alla propria struttura, quale RPCT di ATO. Resta inteso che il team, come già istituito, continuerà a prestare la propria collaborazione ed il necessario contributo al RPCT "supplente".

L'Ufficio d'Ambito ha previsto un momento formativo per il 18.11.2026 al fine di sensibilizzare e aggiornare il personale in materia Anti-corruzione e Trasparenza (includendo anche i temi relativi al whistleblowing), alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi.

Prima della sua approvazione, il presente allegato è stato sottoposto ad una preventiva valutazione con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) in merito all'impatto delle procedure in materia di whistleblowing qui descritte sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Il DPO si è espresso favorevolmente con parere del 24.11.2026 (Prot. Ufficio d'Ambito n. 14757).

Infine, tenuto conto che ai sensi del D.Lgs. 24/2023 le tutele previste per i segnalanti di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea si applicano anche ai candidati e ai partecipanti alle procedure di selezione pubblica qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, a far data dall'approvazione

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento

del presente documento, gli avvisi di selezione pubblica conterranno apposita informativa in merito alle tutele garantite dal D.Lgs. 24/2023.

Il presente allegato, prima della sua approvazione in seno alla seduta del Consiglio di Amministrazione (Atto n. 87 del 24.11.2026), è stato trasmesso per informativa a tutte le sigle Sindacali (Prot. n. 14569 del 19.11.2026) e successivamente condiviso con tutti i dipendenti.

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO
Protocollo Arrivo N. 14804/2026 del 24-11-2026
Doc. Principale - Class. 3.6 - Copia Documento